

Criteri per la concessione dei contributi - previsti dall'art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998 - alle organizzazioni di produttori, in attuazione del Regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Premessa

La Regione concede contributi alle organizzazioni di produttori (O.P.) per l'**ampliamento significativo delle attività**, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998 - in coerenza con quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193).

I contributi sono riconosciuti per un programma di ampliamento significativo delle attività, realizzato dall'O.P. a beneficio delle imprese agricole del territorio dell'Emilia-Romagna nell'arco di ciascun anno solare.

I contributi regionali sono concessi nei limiti delle disponibilità recate dalle leggi annuali di bilancio e nei limiti disposti dal Regolamento (UE) n. 702/2014. I limiti di spesa sono individuati al successivo paragrafo "4. Misura del contributo e limiti di spesa ammissibile per i programmi di ampliamento d'attività".

Qualora le risorse disponibili nel bilancio annuale di competenza siano comunque inferiori al fabbisogno, può essere definito, con apposito atto della Giunta regionale, un ulteriore tetto massimo di contributo o una riduzione proporzionale su tutti i programmi annuali ammessi a contributo, comunque nel rispetto del principio di parità di trattamento tra le O.P. beneficiarie.

2. Beneficiari del regime d'aiuto

I contributi sono concessi alle O.P. riconosciute ed iscritte all'Elenco regionale, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2074 del 28 dicembre 2012 "MODIFICA ALLA DELIBERA DI Giunta N. 123/2011 recante - Nuove disposizioni applicative della L. R. 7 aprile 2000, n. 24. Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari - Riapprovazione disposizioni applicative".

L'accesso ai contributi di ampliamento significativo di attività è consentito a tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale e regolarmente iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", in regola con la normativa antimafia.

I contributi non possono essere concessi né liquidati ad imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

In particolare sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

Nel caso di O.P. sospese dall'iscrizione, la concessione e la liquidazione di eventuali contributi è subordinata al ripristino dell'iscrizione nell'Elenco regionale.

Possono beneficiare degli interventi, disciplinati dai presenti criteri, i soci produttori agricoli con sedi nel territorio regionale.

La concessione di contributi regionali è comunque riferita e parametrata al prodotto fatturato annualmente dall'O.P., relativo esclusivamente al prodotto conferito dai soci, con sede operativa dell'impresa agricola ubicata in regione.

Le O.P. devono fornire dati certi sul prodotto fatturato, suddiviso per regione, secondo quanto espressamente indicato ai paragrafi 4.g e 4.h dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2074/2012.

L'adesione all'O.P. non è una condizione vincolante per avere accesso alle attività. Possono, perciò, accedere agli interventi attivati dalle O.P. anche imprese agricole non socie. Gli

eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione di produttori sono limitati ai costi delle attività prestate.

Beneficiari delle attività svolte dalle O.P. sono le imprese agricole appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Non possono essere beneficiarie del contributo le imprese di grandi dimensioni.

Le O.P. possono operare, e a tal fine ottenere i contributi disciplinati dai seguenti criteri, indipendentemente dalle proprie dimensioni.

Tali aiuti non comportano pagamenti diretti alle imprese agricole.

3. Disponibilità finanziarie e durata del regime

L'onere derivante dall'attivazione del presente regime grava sulle risorse stanziare sui capitoli dei bilanci degli esercizi di riferimento corrispondenti al capitolo 18122 "Contributi per il rafforzamento delle imprese operanti nel settore agroalimentare (art. 13, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173). Mezzi statali" compreso nell'Unità previsionale di Base 1.3.1.2. 5551 "Sviluppo del sistema agro-alimentare – Risorse statali del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

In relazione alle disponibilità recate dai bilanci annuali di competenza, il presente regime d'aiuto potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Misura del contributo e limiti di spesa ammissibile per i programmi di ampliamento d'attività

L'importo del contributo è limitato al 50% del totale delle spese ammissibili, mentre a partire dal quarto anno dell'aiuto - concesso in base ai presenti criteri - esso è limitato al 40%. Qualora l'attività prosegua anche per il quinto anno il contributo è concesso nella misura del 20%.

L'ammontare delle spese ammissibili per ciascun programma di attività non può superare il 5% del valore del prodotto regionale fatturato direttamente dall'O.P., desunto dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso e dal corrispondente registro di carico e scarico, redatti secondo le indicazioni di cui ai paragrafi 4.g e 4.h dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2074/2012.

Solo per il primo anno di attività dell'O.P. ed in mancanza dei documenti di cui sopra, si fa riferimento al valore del prodotto rappresentato, indicato nella domanda d'iscrizione all'Elenco regionale.

I programmi annuali di ampliamento di attività non possono superare, altresì, le seguenti soglie di spesa massima ammissibile:

- €70.000 per le O.P. che non superano i 500 soci produttori;
- €100.000 per le O.P. che hanno tra 501 e 1.500 soci produttori;
- €130.000 per le O.P. che superano i 1.501 soci produttori.

5. Programmi d'ampliamento significativo delle attività

Ai fini del presente regime di aiuto, per "ampliamento significativo di attività" si intende l'attività di assistenza tecnico-economica prestata dalle O.P. ai produttori agricoli soci.

Tali attività vengono realizzate attraverso azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione, quali corsi di formazione, seminari, coaching individuale e di gruppo, progetti dimostrativi, in applicazione dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Le azioni formative e informative hanno ad oggetto argomenti coerenti con le finalità delle O.P., elencate all'art. 152, paragrafo 1), lett. c) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e comunque rientranti almeno in una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In coerenza con le priorità della politica sullo sviluppo rurale, le attività perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a. rafforzamento della competitività, integrazione di filiera, innovazione delle tecniche di produzione, programmazione della produzione e orientamento al mercato, miglioramento della qualità dei prodotti, anche attraverso le produzioni a qualità regolamentata, miglioramento dell'efficienza dell'impresa attraverso una miglior gestione dei fattori di produzione e una riduzione dei costi, promozione dell'imprenditorialità;
- b. mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi attraverso il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'impresa, la biodiversità e l'utilizzo più sostenibile di acqua, suolo ed energia, anche attraverso l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche, sviluppo di pratiche produttive rispettose della biodiversità, del benessere animale e della salute dei consumatori.

Tali obiettivi possono trovare ulteriore specificazione tecnica nell'elenco che verrà approvato con specifica determinazione dirigenziale.

Le O.P. - che hanno già beneficiato di contributi nelle annualità precedenti - possono accedere ai contributi per un nuovo programma di ampliamento purché esso abbia carattere di innovatività rispetto alle annualità precedenti.

Costituisce ampliamento significativo anche lo svolgimento di attività realizzate nelle programmazioni precedenti, purché esse siano destinate a soci diversi (diverso CUAA).

I programmi devono evidenziare il contenuto tecnico delle azioni di ampliamento di attività con un grado di dettaglio tale da consentire la verifica del carattere innovativo e non ripetitivo delle azioni previste.

Possono partecipare alle attività di trasferimento delle conoscenze e di informazione i titolari, i dipendenti e i coadiuvanti delle imprese agricole.

6. Azioni di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Le azioni di trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possono essere realizzate con le seguenti modalità:

- in gruppo attraverso seminari, workshop, forum su supporto web, corsi e attività d'aula;
- in forma individuale, attraverso formazione individuale, FAD (formazione a distanza), coaching, assistenza tecnica in azienda e altre attività didattiche analoghe;
- attività didattiche di scambio di conoscenze, svolte in modo collettivo tramite visite ad imprese agricole o ad altre imprese rilevanti per la produzione agricola o tramite partecipazione a fiere e convegni;
- progetti dimostrativi con attività didattiche di breve durata che consentano l'acquisizione di conoscenze ed abilità pratiche.

Le attività sono svolte entro i confini nazionali.

Ciascuna attività formativa di gruppo deve avere almeno 10 partecipanti.

Non è ammessa la formazione dei tecnici.

Non sono, inoltre, previste spese per il coordinamento dei tecnici.

Tutte le attività di cui ai punti precedenti devono essere realizzate da personale qualificato in possesso di capacità adeguate, come richiesto all'art. 21, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Tali capacità sono garantite dal possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione a un albo professionale
oppure
- laurea o diploma e
- referenze attestanti almeno 3 anni di lavoro (esclusi iscritti a un albo professionale) oppure

- referenze attestanti almeno 2 anni di lavoro e partecipazione ad almeno 60 ore di attività formativa (esclusi iscritti a un albo professionale).

Tali requisiti sono dettagliati in un curriculum - redatto in formato europeo - sottoscritto dal diretto interessato.

In ogni caso l'iscrizione all'albo professionale, il titolo di studio e l'esperienza devono essere coerenti con il programma di attività.

7. Spese ammissibili

Per la realizzazione delle attività di formazione e informazione - in base a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, dall'art. 4, comma 6, della L.R. n. 24/2000 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 173/98 - nell'ambito dei programmi di ampliamento significativo delle attività le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

- per personale impiegato nell'organizzazione delle attività programmate, nel limite del 5% della spesa massima ammissibile;
- per docenze e personale tecnico impiegato nell'attività di trasferimento di conoscenze e d'informazione;
- di organizzazione, quali spese per la disponibilità di sale, inviti, spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti alle attività di formazione;
- per supporti didattici e materiale informativo, sia a stampa che a carattere digitale (es. e-learning);
- per programmi informatici, licenze e diritti d'autore, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, lettera d), punto IV) del Regolamento (UE) n. 702/2014. Tali spese sono ammissibili solo se inserite in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, start-up, tutoraggio o assistenza volte a consentire al beneficiario il loro effettivo utilizzo e, perciò, funzionali all'apprendimento.

Le spese sono ammissibili dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di programmazione.

Solo per l'annualità 2015 le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda.

L'O.P. comunica preventivamente al servizio competente lo svolgimento di tutte le attività formative ed informative, ad esclusione di quelle a carattere individuale.

In caso di mancata comunicazione preventiva tali spese non possono essere rendicontate.

In merito a ciascuna azione formativa l'O.P. presenta - in sede di rendicontazione - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti data, luogo, programma, docente, tutor ed elenco dei partecipanti.

L'O.P. conserva presso la propria sede un registro contenente le firme dei partecipanti alle attività formative, sia individuali sia di gruppo.

Tutto il materiale divulgativo prodotto, comprensivo dell'eventuale documentazione distribuita in occasione degli incontri, sia in forma cartacea che in altre forme, è allegato alla rendicontazione dell'attività.

Per le spese di viaggio e di soggiorno relative a iniziative di formazione degli agricoltori, sono ammissibili solo le spese connesse con l'iniziativa di formazione ammessa, sostenute direttamente dall'O.P. e documentate o da fatture (es. noleggio pullman, albergo) o da ricevute fiscali e similari (es. biglietto aereo, treno, pedaggio autostradale, pasti, ecc.), con esclusione degli scontrini fiscali.

8. Disposizioni specifiche per i costi di programmi informatici, licenze e diritti d'autore

In merito ai programmi informatici si precisa che i software sono ammissibili solo se inquadrati come strumenti di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative; deve

pertanto essere dimostrabile l'accessibilità - da parte del produttore attraverso il suo PC - per la fruizione di informazioni tecnico-economiche specifiche o servizi di supporto mirati alla singola azienda agricola, in relazione alle produzioni per le quali è stata riconosciuta l'O.P.

Nel caso di utilizzo di tali strumenti formativi è necessario che l'O.P. indichi nel programma preventivo delle attività il nominativo del tecnico referente per la gestione del software o per il tutoraggio delle aziende agricole o del tecnico animatore del forum.

Il programma delle attività – sia in sede di preventivo sia a consuntivo - indica il numero di aziende agricole che intendono servirsi del software.

La spesa ammissibile per i programmi informatici, le licenze e diritti d'autore è limitata al costo di ammortamento - come risulta dal libro cespiti - e parametrata alla durata del progetto dimostrativo.

La decisione dell'acquisto deve risultare dal verbale dell'organo competente.

Ogni acquisto deve essere giustificato con preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte, conservati presso la sede dell'O.P. ai fini di una eventuale verifica ispettiva.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte, il legale rappresentante dell'O.P. deve sottoscrivere apposita motivata dichiarazione.

La scelta effettuata deve essere motivata e risultare da documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'O.P.

L'acquisto di tali beni deve essere rendicontato utilizzando l'apposito modello che verrà approvato con determinazione dirigenziale, allegando allo stesso, le copie del documento di acquisto e della pagina relativa del libro cespiti.

Secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97 "I beni acquisiti (...) mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata (...) quinquennale per ogni altro bene". Il rispetto del vincolo deve essere comprovato con delibera dell'organo competente.

9. Disposizioni specifiche per i costi del personale dipendente e distaccato

Per lo svolgimento delle attività inserite nel programma può essere utilizzato personale dipendente o distaccato, a condizione che sia rispettata la normativa vigente in materia.

Per il personale distaccato, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003, è necessaria una comunicazione di distacco, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda distaccante e, qualora ricorrano le condizioni, dall'incaricato per accettazione.

Copia di tale comunicazione, trasmessa al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e conservata presso la sede dell'O.P., è resa disponibile in caso di visita ispettiva.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di comunicazione del distacco.

La spesa complessiva annua, pro-capite, ammissibile per retribuzione ed oneri sociali ad esclusivo carico dell'O.P., tenuto comunque conto del contratto di comparto, è di Euro 48.000,00, riferito ad un impegno equivalente al 100% del tempo lavorativo del personale coinvolto.

Tale massimale è comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi, vitto e alloggio) inerenti l'attività oggetto di aiuto, fino ad un massimo di Euro 6.000,00.

Il tempo lavorativo può essere computato in mesi (massimo 12) o in giornate lavorative (massimo 210).

Nell'ipotesi di impegni lavorativi che non raggiungano la percentuale del 100%, le spese sostenute dovranno necessariamente essere proporzionate al tempo impiegato e alla durata del programma.

Ai fini della rendicontazione, l'impiego del personale dipendente o distaccato - coinvolto nell'attività oggetto di contributo - e le spese di missione di tale personale devono essere documentate utilizzando l'apposito modello, che verrà approvato con determinazione dirigenziale.

In caso di controllo, oltre a quanto sopra indicato, sono oggetto di verifica anche le buste paga, i versamenti degli oneri previdenziali o le note di addebito emesse dai lavoratori; inoltre, in caso di distacco, sono oggetto di verifica i rimborsi delle spese, da parte dell'O.P. al datore di lavoro distaccante e la comunicazione al Centro per l'impiego, a norma dell'art. 4 bis, comma 5 del D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

10. Disposizioni specifiche per i costi di prestazioni di servizi o libero professionali

Qualora l'O.P. si avvalga di prestazioni di servizio o di liberi professionisti deve essere stipulato apposito contratto tra l'O.P. e la società o la persona interessata, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro (es. n. aziende coinvolte nelle attività del programma), la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto.

Tale contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere presentato in sede di rendiconto.

Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

In caso di prestazione di servizi l'O.P. è tenuta a valutare i preventivi-offerta da parte di almeno tre ditte; la scelta deve risultare o dal verbale dell'organo competente con la relativa motivazione oppure da apposita, motivata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Qualora non sia possibile interpellare almeno tre ditte, è necessario darne atto nella delibera o nella dichiarazione sopra indicate.

Di tali documenti deve essere conservata copia presso la sede dell'O.P. ai fini di una eventuale verifica ispettiva.

Ai fini della rendicontazione, l'importo delle spese di cui al presente capitolo deve essere indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista al paragrafo "16. Domanda di liquidazione del contributo".

In caso di controllo, oltre a quanto sopra indicato, sono oggetto di verifica anche le fatture quietanzate emesse a seguito della prestazione di servizi o libero-professionale.

11. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

1. sostenute da terzi;
2. relative all'acquisizione di mezzi strumentali;
3. per interventi di tipo strutturale;
4. per partecipazioni a trasmissioni radiofoniche o televisive;
5. per analisi e attrezzature di laboratorio;
6. per l'uso del taxi e per la mensa;
7. generali.

Non è inoltre ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

12. Documentazione delle spese

Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche contabilmente entro e non oltre il 20 marzo successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Le fatture devono essere intestate all'O.P., devono essere quietanzate e riportare, quale causale, il riferimento all'attività oggetto di contributo, con l'indicazione, nel caso di attrezzature informatiche, della data di consegna o accompagnate dal documento di